

**Note per un primo studio sui prodromi del “ius processuale” nel  
Vicino Oriente Antico con particolare riferimento  
ai “Codici” mesopotamici\***

DANILO CECCARELLI MOROLLI  
Pontificio Istituto Orientale

---

**Sommario:**

§1. Breve introduzione. §2. Ricercando una praxis processualis nell'Oriente Antico come momento tra tutela amministrativa e giudiziaria dei “diritti”. §3. Ricercando le modalità di una praxis processualis. §4. §IV.4. Alcune brevi considerazioni.

---

§1. Oggetto di tale breve studio<sup>1</sup> desidera essere la “procedura giudiziaria”<sup>2</sup> nel *Vicino Oriente Antico* con particolare, se non esclusiva, attenzione verso i “codici” mesopotamici<sup>3</sup>.

---

\* Dedico queste poche righe che seguono al caro collega Professor GIUSEPPE RUFFINI (Ordinario di Diritto Processuale Civile presso l'Università degli Studi di Roma “Tre”).

<sup>1</sup> **Elenco delle abbreviazioni.** RIDA = *Revue International de Droits de l'Antiquité*. ADC = MOSCATI S. (a cura di), *L'alba della Civiltà*, I-III, Torino 1976. LIVERANI = LIVERANI M., *Antico Oriente – Storia Società Economia*, Roma-Bari 2002<sup>6</sup>. PINTORE = PINTORE F., *La struttura giuridica*, in ADC, vol. I, 417-511. RIDA = *Revue International de Droits de l'Antiquité*, Bruxelles. ROTH = ROTH M. T., *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*, «Society of Biblical Literature – Writings from the Ancient World» 6, Atlanta, Georgia, 1995. SAPORETTI = SAPORETTI C., *Le Leggi della Mesopotamia*, Firenze 1984. Abbreviazioni dei “Codici”: CH = “Codice” di ʿAMMURAPI. CLI = “Codice” di LIPIT IŠTAR. CUN = “Codice” di UR NAMMU. LMA = *Leggi Medio-Assire*.

<sup>2</sup> In materia, pur essendo scarsi gli studi, si segnalano tuttavia i seguenti. BOTTÉRO J., *L'Ordalie en Mésopotamie ancienne*, in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa* 11 (1981), 1005 ss. BOYER G., *Sur quelques emplois de la fiction dans l'ancien droit oriental*, in RIDA (1954), 73-100. BUCCI O., *Elementi processuali nell'antico diritto iranico*, in RIDA 22 (1975), 11-26. CORNELIUS F., *Ein hethitischer Hexenprozess*, in RIDA 22 (1975), 27-46. CUQ È, *Les actes juridiques Susiens*, in *Revue d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale* 28 (1931), 47-71. ELLIS M. de J., ‘Simdatu’ in the Old Babylonian Sources, in *Journal of Cuneiform Studies* 14 (1972), 74-82. FALES F. M., *La Struttura Sociale*, in ADC, I, pp. 149-273. GRAYSON A. K., *Assyrian Royal Inscriptions I: from the beginning to Ashur-resha-ishi I*, Wiesbaden 1972. GRAYSON A. K., *Assyrian Royal Inscriptions II: from Tiglath-pileser I to Ashur-nasir-apli*, Wiesbaden 1976. HALLO W.W., *Early Mesopotamian Royal Titles a philological and historical Analysis*, New Haven 1957. MATTHA G., *The Demotic Legal Code of Hermopolis West*, Cairo 1973. PINTORE F., *La Struttura Giuridica*, in ADC, I, pp. 417-511. PIRENNE J., *Histoire du droit et des institutions de l'ancienne Egypte*, 3 voll., Bruxelles 1932-1935. POLÁČEK V., *Les magistratures dans le monde antique*, in RIDA 15 (1968), 21-38. SZLECHTER E., *L'affranchissement en droit suméro-akkadien*, in RIDA 1 (1952), 127-194. THÉODORIDÈS A., *Les ouvriers-“magistrats” en Égypte à l'époque ramesside (XIX<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> dyn.; 13<sup>e</sup>-10<sup>e</sup> s. av. J.-C.)*, in RIDA 16 (1969), 103-188. THÉODORIDÈS A., *Le rôle du Vizir dans la Stèle juridique de Karnak*, in RIDA 9 (1962), 45-136. THÉODORIDÈS A., *La procédure dans le Pap. Berlin 10.470*, in RIDA 6 (1959), 131-154. THÉODORIDÈS A., *Le “proces” dans la Stèle juridique de Karnak*, in RIDA 4 (1957), 33-52. VEENKER R. A., *An Old Babylonian Legale Procedure for Appeal: Evidence from the 𐎧𐎠𐎢𐎩 l...rag...nim*, in *Hebrew Union College Annual* 45 (1974), 1-15. VERGER A., *L'amministrazione della giustizia nei papiri aramaici di Elefantina*, in *Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei*, ser. VIII, 1964, pp. 75-94 (Roma 1964). ZISKIND J.

Nel mondo mesopotamico l'atto del giudicare, del pronunciare giudizi – lo “*ius-dicere*”<sup>4</sup> – sembra essere una prerogativa strettamente regia, tuttavia ciò poteva essere delegato dal sovrano a specifici funzionari suoi rappresentanti se non addirittura a giudici veri e propri, cioè ai “professionisti” della legge<sup>5</sup>. Il re, infatti poteva emanare decisioni<sup>6</sup> che venivano definite come “sentenze eque”<sup>7</sup>. Tuttavia, nella letteratura, non mancano casi in cui i giudici rinviavano al sovrano i casi ritenuti più difficili o controversi<sup>8</sup>, quasi esercitando una sorta di procedura di “appello” o di remissione della controversia all'autorità ritenuta superiore *par excellence*, cioè appunto il re<sup>9</sup>. Ma la possibilità di rimettere la causa al re era data anche ai sudditi, che ritenutisi insoddisfatti dal pronunciamento del giudice, richiedevano *ex novo* giustizia, interponendo una sorta di appello, in via ultima e definitiva, al sovrano.

Ne emerge un quadro sufficientemente complesso che è il riflesso di una società già strutturata in modo molto articolato; tale organizzazione risale sin dai tempi più antichi, cioè dall'età sumera, coincidente con la cosiddetta “urbanizzazione” e la “nascita delle città (3500-3000 a.C.)”<sup>10</sup>. In una società stratificata in classi e ceti – al cui culmine vi è il sovrano che era ritenuto “garante” davanti alla divinità dell'ordine precostituito – non ci stupisce dunque l'intima esigenza di “certezza” della legge, da cui sorgeva, evidentemente, spontanea la necessità di avere tutelato il “proprio diritto”<sup>11</sup>.

Nell'Antico Egitto l'“assioma” *maat-faraone* fece sì che la regalità egiziana – a differenza della mesopotamica – fu quasi estranea alla vita giudiziaria (eccetto che per quei casi in cui si richiedeva – o su “istanza di parte” o per promozione dei funzionari – un pronunciamento del faraone). Il faraone era inoltre espressione vivente in terra della divinità, egli era un re-dio. In un encomio di RAMSES II (1290-1224 a.C.) si ha modo di leggere: «la tua lingua è il santuario della *maat*»<sup>12</sup>. Tuttavia si deve osservare che il faraone delegava il proprio potere giurisdizionale attribuendo al *visir* la competenza di emanare sentenze e parimenti si osserva anche una certa

R., *When Two Men Fight: Legal implication of Brawling in the Ancient Near East*, in *RIDA* 54 (1997), 13-42.

<sup>3</sup> Riguardo ai “codici mesopotamici” ed alla loro valenza ved. CECCARELLI MOROLLI D., *Note sul “diritto” del Vicino Oriente Antico, ovvero i “Codici” mesopotamici tra “fragmenta iuris” e “ordinamento”*, in *Iura Orientalia* I (2005), 45-67.

<sup>4</sup> In accadico *dīnu* (pl. *dīn...t*) designa propriamente l'atto del giudicare.

<sup>5</sup> BOTTÉRO J., *La Mesopotamia, la scrittura, la mentalità, gli dèi*, Torino 1990, (trad. it.), 176. Sembra che i giudici siano sempre stati “laici”, cioè funzionari del re. Tuttavia molto spesso i processi si svolgevano alle porte del tempio o nel tempio stesso. Non si può escludere che alcuni sacerdoti siano stati anche giudici, almeno in Mesopotamia. Sembra che la carica di giudice sia stata ereditaria.

<sup>6</sup> In accadico: *jimd...t š...rrim*.

<sup>7</sup> In accadico: *dīn...t mēšarim*.

<sup>8</sup> BOTTÉRO J., *La Mesopotamia...*, op. cit., 176.

<sup>9</sup> Da notare che, a distanza di migliaia di anni, anche nel periodo romano, le cause potevano essere portate all'imperatore come ultima ed inappellabile istanza. Tale procedura giudiziaria, si è mantenuta poi per secoli nel cd. “appello regio” per giungere fino ai giorni nostri ancora nell'ordinamento canonico, in cui al Romano Pontefice è inviabile qualunque controversia o causa.

<sup>10</sup> Ved. LIVERANI M., *L'Origine della Città. Le prime comunità urbane del Vicino Oriente*, Roma 1988<sup>2</sup>.

<sup>11</sup> In generale sull'argomento ved. MAROTTI G., *Origine e esercizio del potere legislativo nell'Antica Mesopotamia*, in AA. VV., *Il diritto romano-canonico quale diritto proprio delle comunità cristiane dell'Oriente Mediterraneo* (IX Colloquio Internazionale Romanistico-Canonistico), Roma 1994, 297-317.

<sup>12</sup> Tratto dalla stele di Kuban e riportato in traduzione da F. PINTORE, 420.

evoluzione della *maat* che, in epoche più tarde entra anche nella sfera dei singoli, come virtù da praticare<sup>13</sup>. È interessante, infine, notare che – proprio però in virtù della *Maat*, che era anche divinità del pantheon egizio – il *visir* aveva il compito di essere imparziale verso chiunque senza distinzione di ceto. Come si può osservare l'angolazione egiziana è molto differente da quella mesopotamica.

Nelle civiltà mesopotamiche il re non si sostituiva al dio, ma anzi ne era il fedele servitore – il “fattore” per usare una espressione cara al mondo sumerico – e perciò ricercava di “essere gradito” alla divinità e sforzandosi così di essere o apparire giusto verso gli uomini; così – emblematicamente – in un testo mesopotamico recita: «il re, come Šamaš, ama la rettitudine ed odia l'iniquità»<sup>14</sup>. L'amministrazione della giustizia, pur intrisa di elementi relazionabili alla sfera religiosa, è nel mondo mesopotamico uno strumento politico, un mezzo per dare prova della rettitudine del sovrano, mentre nel mondo egiziano essa è l'estrinsecazione della volontà divina verso gli uomini ed un mezzo meno politico.

Tuttavia, sia in Egitto che in Mesopotamia, si “otteneva giustizia” o tramite i giudici o mediante l'intervento regio, dunque nel Vicino Oriente Antico esisteva *de facto* una tutela giurisdizionale dei propri “diritti”, anche se intesa con connotati ovviamente differenti da quelli moderni.

La tutela giurisdizionale dei diritti è perciò cosa antica, forse antica quanto la società umana, anche se tale tutela ha conosciuto attraverso il tempo, lo spazio ed il susseguirsi delle civiltà, un variegato modo di affermarsi e svilupparsi. La spiegazione logica di tale affermazione è semplice: non vi sarebbe motivo – sociologicamente ed antopologicamente parlando – di comprendere altrimenti perché due litiganti per qualche questione o motivo decidano di andare da un terzo per risolvere la questione. Non è dato di sapere in che periodo la tutela giurisdizionale nacque, anche se in forma empirica e pratica, ma è chiaro che questa sorse allorché due persone in contesa fra loro decisero per la prima volta di ricorrere ad un terzo, che in posizione equidistante potesse dare loro una soluzione alla controversia in atto fra i due. Inizialmente il terzo equidistante fu senza dubbio l'autorità politica (il “palazzo”) o quella religiosa (il “tempio”), dunque: il sovrano o il sommo sacerdote, che per loro natura e prerogative potevano garantire imparzialità ed obbligatorietà dei pronunciamenti emanati verso i contendenti. Le civiltà mesopotamiche, a distanza di migliaia di anni, ci appaiono dunque, in quest'ottica, molto evolute e lucide nel modo di pensare.

**§2.** La ricerca della “tutela giurisdizionale” avveniva mediante varie modalità e differenti “strutture giudiziarie”.

Relativamente alle modalità si possono individuare le seguenti: (a) mediante giuramento, (b) per mezzo di una via giudiziaria vera e propria,

<sup>13</sup> Così ad esempio nell'Insegnamento di PTAHHOTEP (VII-X dinastia; 2150-2040 a.C.) si afferma: «La *maat* è grande la sua efficacia duratura (...) la trasgressione non ha mai portato in porto le sue imprese» (WILSON J.A., *La civiltà dell'Antico Egitto*, Verona 1965, 445). Sotto il regno di ENKENATON, il faraone del culto “monotelista”, durante la cd. “età amarniana”, *maat* diviene sinonimo anche di “verità”.

<sup>14</sup> LAMBERT W. G., *Babylonian Wisdom Literature*, Oxford 1960, 113.

cioè *coram iudice* (sacerdote o “laico”) ed infine (c) con “ricorso” (diretto o straordinario a secondo del soggetto) dinnanzi al sovrano, le cui sentenze avevano carattere definitivo ed inappellabile. Riguardo alle differenti strutture giudiziarie, si osserva una complessa evoluzione delle medesime attraverso il tempo nonché una svariata tipologia attraverso i vari popoli del VOA; in generale si distinguono: (a) l’assemblea degli anziani, (b) i giudici “professionisti” sia regi che sacerdotali, (c) il re come giudice superiore.

(a) La via del giuramento è senza dubbio la formula più antica. Si giurava nei tribunali e il giuramento era imposto ai testimoni, che praticamente erano gli “arbitri” del processo; infatti in tutto il Vicino Oriente Antico mancò la categoria dei difensori e dei patrocinanti.

Chi desiderava giustizia si recava dal giudice ed i testimoni venivano ad assumere un ruolo di primaria importanza. Nel “codice” di UR NAMMU<sup>15</sup> si legge: «Se un testimone si è rifiutato di prestare giuramento, sia condannato a pagare una somma pari al valore del bene oggetto della controversia»(CUN, §28)<sup>16</sup>; in un frammento (YOS, 28,8 §8) delle leggi sumere, forse provenienti da Uruk, contemporanee al “codice” di LIPIT-IŠTAR, si legge in riferimento ad un abuso sessuale subito da una donna che, nell’azione di rivendica dei genitori, al presunto reo fa correre l’obbligo di giurare nel tempio di non aver commesso il fatto<sup>17</sup>. Nelle leggi medio-assire – ascrivibili al periodo di regno di TIGLAT PILESER I (1424-1076 a.C.), si legge che: «L’uomo o la donna che ha fatto una fattura sia condannato a morte. Se un uomo sente dire da un altro di aver visto fare una fattura, deve rivelarlo al re. Se l’uomo che aveva assistito al sortilegio nega di averlo rivelato, il delatore deve giurare davanti al dio-toro figlio del dio-sole di averglielo sentito dire, e non è perseguibile, mentre l’altro deve essere sottoposto all’interrogatorio del re, che scoprirà i suoi pensieri e ad un esorcismo che lo farà parlare. L’esorcista gli dirà: il giuramento fatto davanti al re e a suo figlio non sarà sciolto. Tu hai giurato con i termini scritti nel documento presentato al re e a suo figlio»<sup>18</sup>.

La testimonianza scattava dunque in caso di mancanza di documentazione o di prove evidenti; i giudici “vedevano le loro parole” (*am...tišunu am...ru*).

Pene severe erano comminate a chi produceva falsa testimonianza. La severità delle pene circa la falsa testimonianza conosce una gradazione di rigidità a seconda dell’oggetto su cui il teste si fosse pronunciato falsamente. Per la falsa testimonianza “generica” in un processo ai tempi di UR NAMMU si era condannati a pagare 15 sicli d’argento<sup>19</sup>. Per la falsa testimonianza in un processo per reati per i quali è prevista una pena consistente nel pagamento di orzo o di argento il “codice” di <sup>3</sup> AMMURAPI, re di Babilonia

<sup>15</sup> È il più antico “codice” mesopotamico; UR-NAMMU diede inizio alla III dinastia di Ur (città-stato della Mesopotamia), regnando dal 2112 al 2095 a. C. Cfr. LIVERANI, 267 ss.

<sup>16</sup> SAPORETTI, 28.

<sup>17</sup> «Se l’uomo nega che i genitori possano conoscere il fatto (poiché non l’ha commesso), deve giurarlo nel tempio» (SAPORETTI, 37).

<sup>18</sup> LMA §47; SAPORETTI, 103.

<sup>19</sup> CUN §27: «Se un uomo ha testimoniato il falso in un processo, sia condannato a pagare 15 sicli d’argento (...)» SAPORETTI, 24.

(1792-1750 a.C.), prevede una condanna a pagare la stessa somma<sup>20</sup>; infine, sempre nel suo celebre *codex* era comminata la *poena capitis* per la falsa testimonianza in processi che prevedano la stessa come pena<sup>21</sup>. Da questa gradazione sulle pene inflitte a colui che renda una testimonianza falsa si deduce non solo l'importanza del ruolo dei testi nel processo nel *V.O.A.* ma anche la graduale importanza del ruolo in relazione allo specifico contendere. Come si nota, il tutto è improntato ad un criterio di pratica equità<sup>22</sup>. Circa i testi è rimarchevole notare che il mondo ebraico fissa l'obbligo di due testi per stabilire un fatto<sup>23</sup>.

Parallelamente al giuramento, vi era anche l'ordalia. Tale pratica è comune a tutte le società antiche ed ai popoli che ancora non elaborano una tutela giurisdizionale svincolata dal sacro. In sostanza nel giuramento religioso, ora visto come promessa solenne ora come atto ardimentoso, è sempre la divinità a fungere da "giudice", è il dio che diviene garante della veridicità di un atto o di un fatto. Nel mondo vicino-orientale antico, attraverso i suoi tre millenni di storia, la pratica dell'ordalia (mediante immersione nelle acque) e quella del giuramento sono ampiamente attestate dalla documentazione rinvenuta grazie agli scavi archeologici. L'ordalia non scomparve mai – come del resto il giuramento – dalla pratica giudiziaria del *VOA*; anzi si può ritenere che l'ordalia abbia continuato ad avere una propria vita ed una sua efficacia accanto ai processi che oggi si definirebbero *sic et simpliciter* "ordinari"<sup>24</sup>. L'ordalia esprime la sacralità del giuramento, ne è il sigillo; infatti il teste o l'accusato compie un atto di suprema remissione del proprio destino alla divinità, invocandola così direttamente quale *iudex* di una sua condotta o di un suo atto. L'ordalia praticata era quella mediante fiume: se il soggetto galleggiava lo si riteneva veritiero e innocente, in caso opposto colpevole. Non mancano circa l'ordalia ampi riferimenti nei "codici" giuridici mesopotamici, da quello di UR NAMMU<sup>25</sup> al *codex* di <sup>3</sup>AMMURAPI<sup>26</sup> fino alle leggi medio-assire<sup>27</sup>. Se si vuole, l'ordalia è il mezzo finale, definitivo per dirimere una questione o accertare la veridicità di un fatto; qui è la divinità che pronuncia la sentenza, offrendo giustizia.

**(b)** La via giudiziaria vera e propria – cioè *coram iudice* – era ampiamente praticata nel *V.O.A.* Nonostante la documentazione abbondante relativa a sentenze pronunciate dai giudici del *V.O.A.*, ben poco si conosce

<sup>20</sup> CH §4: «Se un uomo presta falsa testimonianza in un processo che prevede il pagamento di orzo o di argento da parte del colpevole, sia condannato al pagamento di una eguale somma» (SAPORETTI, 50).

<sup>21</sup> CH §3: «Se un uomo rende falsa testimonianza in un processo per reato per il quale è prevista la pena di morte, sia condannato a morte» (SAPORETTI, 49-50).

<sup>22</sup> In merito all'equità ed alla sua storia nel percorso giuridico, fondamentale è: BUCCI O., *Il principio di equità nella storia del diritto*, Napoli 2001.

<sup>23</sup> Num. 25, 30; cfr. COHEN A., *Il Talmud*, Roma-Bari 2000, 367.

<sup>24</sup> Cfr. PINTORE, *passim*.

<sup>25</sup> CUN §§13-14 (SAPORETTI, 22).

<sup>26</sup> CH § 2: «Se un uomo accusa un altro di stregoneria senza provare la sua accusa, l'accusato vada al fiume e si immerga; se il fiume lo rapisce, l'accusatore abbia il suo patrimonio; ma se ne esce salvo, l'accusatore sia messo a morte e l'accusato ne prenda il patrimonio» (SAPORETTI, 49); CH §132: «Se una donna è accusata di adulterio e non è colta in flagranza, si immerga nel fiume per provare la sua innocenza al marito».

<sup>27</sup> LMA §17: «Se un uomo dichiara ad un altro che la moglie commette ripetutamente adulterio, devono sottoporsi ambedue all'ordalia del fiume per accertare la verità» (SAPORETTI, 96); Ved. anche LMA §§22, 24, 25 (SAPORETTI, 96-97).

della procedura vera e propria, cioè dell'*iter* – ammesso che ve ne sia stato uno ben preciso – col quale le parti chiedevano istanza di giustizia. In sostanza non ci sono pervenute, almeno con chiarezza, le modalità con cui veniva richiesto l'intervento giurisdizionale<sup>28</sup>, ma abbiamo solo "stralci" di procedura desumibili sia dagli articoli o paragrafi dei "codici" sia dalla copiosa letteratura orientale antica<sup>29</sup>. Si può – anzi è lecito – fare supposizioni sulla procedura, partendo proprio dai "codici" anche se – dobbiamo ricordare – che nelle sentenze rinvenute non si fa mai menzione ad essi (almeno finora).

Ad ogni modo se nei "codici" appaiono delle forme procedurali – seppure molto embrionali – nondimeno ciò sta a significare che alcune prassi erano ritenute corrette e dunque evidentemente erano presenti nel vivere sociale. Le sentenze venivano definite *verbatim* come «giudizio completo» su una data questione ed erano, chiaramente, vincolanti per le parti (o meglio per la parte soccombente).

(c) I processi si svolgevano praticamente in tre fasi: (i) una sorta di "istruzione" della causa; (ii) l'attestazione della verità o il raggiungimento di essa mediante le testimonianze o la produzione di documenti; (iii) la pronuncia giudiziale. Purtroppo non ci sono pervenuti dal *V.O.A.* "gli atti istruttori" delle cause, dunque la divisione fatta sopra è plausibile, perché dettata dalla logica e dal fatto che le sentenze, avendo una motivazione, dovevano poggiare su di un certo fondamento logico. Da notare che la pronuncia giudiziale non sempre poteva portare al "giudizio completo", ma anche ad un "non-giudizio" nel caso in cui il giudice ritenesse la questione priva di fondamento o avesse elementi del tutto insufficienti per dirimere la controversia. A puro titolo di esempio in un testo di Ugarit (datato al XIII sec. a.C.) si legge: «non vi è giudizio di sorta»<sup>30</sup>. Le sentenze avevano un carattere dunque "arbitrale", decidevano in sostanza chi avesse ragione o torto, determinando così una sanzione o ad una pena per la parte soccombente<sup>31</sup>. Le parti si presentavano dal giudice e richiedevano un provvedimento di giustizia, questa grossomodo doveva essere la prassi; dunque un qualcosa di molto semplice e rudimentale, ma non di meno efficace sul piano pratico.

L'organizzazione giudiziaria risiedeva principalmente nel ruolo del giudice. Molto interessante è il fatto che ai processi prendeva parte attiva anche uno scriba; così in Egitto è lo scriba che partecipa alle sedute della *ꜥnbt*<sup>32</sup>, sempre lo scriba in Mesopotamia prende parte al processo e – nel I millennio a.C. – anche nel mondo ebraico ai tribunali sono aggregati gli scribi levitici. Il compito dello scriba è quello di redigere le ordinanze o le

<sup>28</sup> Cfr. PINTORE, 482.

<sup>29</sup> Si segnalano in particolare i segg. studi: SZLECHTER E., *La procédure accusatoire en droit suméro-babylonien*, in *RIDA* 16 (1969), 73-102; HARARI A., *Contribution à l'étude de la procédure judiciaire dans l'Ancien Empire égyptien*, Le Caire 1950; F. PINTORE, 482-492. Precedentemente ai suddetti si ricorda JOHNS C. H. W., *Babylonian and Assyrian Laws, Contracts and Letters*, New York 1904, praesertim 82-99, 100-112.

<sup>30</sup> Ved. PINTORE, 485.

<sup>31</sup> *Ibidem*, 492.

<sup>32</sup> Assemblea giudicante, sorta di tribunale collegiale in cui il *visir* era al contempo giudice presidente e massima autorità giudicante.

sentenze del giudice, di autenticare dei documenti, di conservare delle eventuali prove, di annotare il nome dei testi; in sostanza egli svolgeva una funzione simile a quella dell'attuale cancelliere. A proposito del ruolo dello scriba, è molto interessante notare che le parti potevano, mediante suo tramite, redigere un contratto scritto – in accadico: *duppu l... r...gami* – col quale si mettevano d'accordo su di una data controversia, promettendo di non ricorrere al giudice<sup>33</sup>; tale pratica sembrerebbe essere una sorta di vera e propria *Alternative Dispute Resolution ante litteram*.

La civiltà babilonese ci ha trasmesso una varia tipologia di giudici: i giudici regi<sup>34</sup>, i giudici templari<sup>35</sup> ed i giudici di città importanti<sup>36</sup>. Dunque una giurisdizione: “civile”, cioè frutto dell'amministrazione regia, palatina ed una “religiosa”, facente capo all'amministrazione templare. Nel mondo egiziano il faraone delegava la sua *potestas iudiciaria* al *visir* ed ad altri alti magistrati e nomarchi che *ex officio* erano membri appartenenti alla schiera sacerdotale della dea Maat. Sempre in Egitto, in epoca menfita la alta magistratura egiziana – detta dei 10 dell'Alto Egitto (*10-šm<sup>o</sup>*) era ordinata in corti denominate “grandi case” (*/wt-wrt*) e dipendente dal *visir*; ciò scompare nel Nuovo Regno e da tale periodo in poi il *visir* è assistito da una assemblea (*šbt*) di cui fanno parte i più alti dignitari del regno.

Ma affianco alla giustizia – potremmo dire – “ordinaria”, cioè composta da giudici, esisteva ed era molto attivo il ruolo giurisdizionale esercitato dalla assemblea degli anziani. Si potrebbe etichettare questa assise con poteri giudicanti come una sorta di magistratura inferiore atta a risolvere controversie di minore portata. Certo è difficile dire con esattezza, anche perché competenza e giurisdizione sono concetti processuali non noti al mondo vicino-orientale antico. Tuttavia le assemblee svolgevano una regolare attività e sicuramente erano il retaggio di una delle primissime e più antiche forme per ottenere un provvedimento di giustizia all'interno della **polis**. Ritroviamo le assemblee non solo nel mondo mesopotamico, ma anche in quello hittita<sup>37</sup> e poi in quello ebraico<sup>38</sup>. L'assemblea degli anziani senza dubbio esprimeva anche un ambito diverso di giurisdizione, quella propria del diritto consuetudinario a cui si contrapponeva il diritto regio, esercitato dal giudice di nomina regia.

Notizie più dettagliate, circa i giudici e la loro organizzazione, ci provengono dal mondo ebraico grazie al *corpus* biblico. Il Sinedrio (*sanhedrin*) fungeva da corte suprema e svolse tale ruolo fino alla prima metà del I sec. d.C. a quanto riferisce lo stesso GIUSEPPE FLAVIO (cfr. *Antiq.* XIV,V,4)<sup>39</sup>. Inoltre in Israele si ebbe – e forse per la prima volta nel Vicino Oriente Antico – una divisione tra giurisdizione civile e penale. Così il

<sup>33</sup> Cfr. JOHNS C. H. W., op. cit., 87.

<sup>34</sup> In accadico: *dayy...n<sup>tm</sup>šarrim*.

<sup>35</sup> In accadico: *dayy...n<sup>tm</sup>g...g<sup>tm</sup>* oppure *dayy...n<sup>tm</sup>ša bīt Šamš*.

<sup>36</sup> Cfr. PINTORE, 478.

<sup>37</sup> L'impero Hittita, in Anatolia, conosceva probabilmente ben sei giurisdizioni concorrenti: re o suo luogotenente, governatore provinciale, prefetto della città, assemblea degli anziani, assemblea dei sacerdoti, assemblea dei vassalli del re.

<sup>38</sup> Cfr. Deuteronomio 17, 8-10

<sup>39</sup> Il Sinedrio fu abrogato da GABINIO che divide la Giudea in 5 distretti (Gerusalemme, Gadara, Hamath, Gerico e Sepphoris). Cfr. COHEN A., op. cit., 359.

tribunale penale si componeva di 23 giudici e l'*iter processuale* principiava con la difesa. Il tribunale civile, invece, si componeva di una terna di giudici e l'*iter processuale* iniziava sia con la difesa che con l'accusa (cfr. Es. 22, 1-14). Infine differenti erano anche le procedure in relazione alle decisioni per le cause a seconda che queste fossero state civili o penali. Da ultimo occorre segnalare che in Israele vigevano regole particolarmente rigide per poter ricoprire l'ufficio di giudice, specie nei tribunali superiori; ma allo stesso tempo i giudici erano retribuiti per la loro prestazione professionale<sup>40</sup>.

§3. I “codici” mesopotamici, redatti in lingua accadica, non contengono esplicitamente le regole procedurali, cioè manca una parte o una serie di paragrafi concernenti il modo con cui si instauravano le liti o si dovevano svolgere i processi. Tuttavia, dagli “articoli” di tale *corpus* emerge, abbastanza chiaramente, il *modus* di procedere col quale questi antichi popoli provvedevano ad uno dei più importanti bisogni della società: l'ottenere giustizia. Nonostante i “codici” mesopotamici abbiano una logica giuridica molto differente – anzi lontana – dalla nostra, non si può negare a tali documenti un chiaro intento giuridico, sia per la varietà delle materie trattate sia per il tentativo ordinatorio della realtà che essi rappresentano, indicando ogni volta con specificità le singole fattispecie a cui corrispondono misure, sanzioni, punizioni. I codici delle leggi mesopotamiche ci aiutano a comprendere forse qualche aspetto di *praxis processualis*. Infatti ci sono pervenute alcune norme pratiche (come si vedrà qui di seguito); il fatto che alcune di queste regole o norme sia stato scritto possiede sicuramente un significato, altrimenti perché farlo? Certamente i sovrani mesopotamici avevano come loro desiderio quello di ricordare agli “operatori della giustizia” ciò che era considerato giusto e ciò che il re desiderava. Di più i “paragrafi” dei “codici” sembrano fotografare la realtà, o meglio quale tipo di realtà si riteneva “giusta”, cioè quegli atti o quelle procedure cui la società riteneva attribuire importanza. Non dimentichiamoci che nei tre millenni di storia vicino-orientale antica scrivere era una operazione importante e di certo gli scribi non venivano utilizzati “tanto per fare qualcosa”, ma nel momento in cui si stilava un testo si desiderava dare importanza al testo scritto, una particolare importanza! Per tali ragioni ritengo che i “codici” in realtà esprimano in loro stessi un genuino connotato giuridico, anche se lontano dalla nostra mentalità, frutto dell'esperienza giuridica romana.

Nel “codice” di UR NAMMU è sancito l'obbligo di presentarsi al processo, diremmo noi oggi, di “comparire in giudizio” quando si è *pars conventa*. «Se un uomo coltiva abusivamente il terreno di un altro e non si presenta al giudizio che il proprietario ha promosso contro di lui, perde ogni diritto al rimborso delle spese sostenute»<sup>41</sup>. Come si può rilevare questo articolo del “codice” di UR NAMMU prende in considerazione il fatto della mancata comparizione del convenuto sancendone delle conseguenze.

<sup>40</sup> Cfr. COHEN A., op. cit., 363 et. 369. In merito alla storia di Israele ved. LIVERANI M., *Oltre la Bibbia. Storia antica di Israele*, Roma-Bari 2004, *praesertim* 321-339.

<sup>41</sup> CUN §29; SAPORETTI, 24.

Sempre da punto di vista procedurale è prevista in alcuni casi particolari la possibilità di ricorrere al sovrano per la eventuale grazia nel caso in cui sia prevista la *pæna capitis*; così il par. 48 delle Leggi del regno di EŠNUNNA statuiva: «Per un reato che preveda il risarcimento con una somma che vada da 1/3 di mina fino ad 1 mina il colpevole sarà processato, ma se è prevista una condanna a morte, l'ultima parola spetta al sovrano»<sup>42</sup>.

È evidente che per i popoli del *V.O.A.* la distinzione tra *ius civile* e *ius pænale* non esisteva, tutto – per queste antiche civiltà – confluiva nel “diritto” senza grande distinzione tra le materie; tuttavia le leggi di EŠNUNNA fanno intravedere la possibilità di attuare un vero e proprio *recursus ad regem* per la pena capitale. Non è dato di sapere se tale ricorso, consistente in sostanza in una domanda di grazia, spettasse ai giudici o alla parte, ma in base al testo il giudice non poteva far applicare la pena prima di aver ricevuto ulteriori istruzioni dal sovrano.

Il “codice” di <sup>3</sup>AMMURAPI affrontava in tre paragrafi – molto interessanti – alcune questioni attinenti alla *praxis processualis*, quali: il dolo del giudice nell'emanare la sentenza, i termini per la presentazione delle testimonianze, nonché alcuni casi in cui si fa obbligo di andare dal giudice. Procediamo con ordine. Il dolo del giudice è sancito dal paragrafo 5 del *CH* che sancisce: «Se un giudice ha pronunciato una sentenza apponendo sul documento il sigillo, ed in un secondo tempo ha dolosamente mutato questa sentenza, paghi 12 volte il valore del bene trattato nel processo e sia radiato per sempre dall'assemblea dei giudici. Questo giudice non potrà giudicare»<sup>43</sup>.

Il principio stabilito da <sup>3</sup>AMMURAPI toccava il problema – quanto mai sentito allora come oggi – della “responsabilità” del giudice. <sup>3</sup>AMMURAPI, infatti, sancisce nel celeberrimo *codex* che il giudice che avesse alterato la sentenza fraudolentemente sarebbe stato punito con una pesante ammenda economica (12 volte il valore del bene in questione) ed allo stesso tempo sarebbe stato radiato in perpetuo dal *cætus* dei giudici (in accadico: *kuss<sup>tm</sup> daian<sup>tm</sup>tišu*). Dunque ai tempi di <sup>3</sup>AMMURAPI, i giudici erano dei veri e propri “professionisti”, costituenti una casta sociale a sé stante e, evidentemente, potevano perdere il diritto di appartenenza a tale *ordo* qualora il loro comportamento fosse stato improntato a palese scorrettezza o frode.

Ma un altro elemento è significativo: il giudice mesopotamico sigillava la sentenza, *ergo* la firmava. Non è dato di sapere se questo sia stato considerato all'epoca un elemento *ad validitem*; personalmente ritengo di sì, in quanto il nome del giudice doveva necessariamente comparire sulla tavoletta recante la sentenza per ovvi motivi di praticità giuridica ed il sigillo è comunque un chiaro riferimento alla firma (si pensi ad esempio all'uso dei sigilli notarili nel medio-evo, costituivano prova di documento autentico ma si risaliva tramite essi al nome del notaio).

Molto interessante è il par. 13 del *CH*, in cui si fissavano i termini per la presentazione dei testi: «Se non è possibile ad una delle parti prestare subito i testimoni, siano concessi 6 mesi di tempo. Se entro sei mesi non è in

<sup>42</sup> *LE* § 48; Saporetti, 46.

<sup>43</sup> Saporetti, 50.

grado di presentarli, è colpevole e subisca la pena»<sup>44</sup>. Come si può ben comprendere, il processo vicino-orientale antico è incentrato sulla prova testimoniale, fino al punto che se non è possibile reperire testi entro il termine – che è considerato perentorio – scatta la presunzione di colpevolezza con la pena associata.

Il *CH*, inoltre stabiliva che alcuni diritti potestativi venissero riservati alla giurisdizione; questi erano: l'atto di diseredazione di un figlio ed il *tempus lugendi* relativo alle seconde nozze. Il *CH*, §168, affermava: «Un uomo non può diseredare un figlio senza un grave motivo, che deve essere vagliato dai giudici»<sup>45</sup>. Dunque era riservata ai giudici – e solo a loro – la “competenza giurisdizionale” relativa allo *status* delle persone con riferimento all'istituto della diseredazione. Il motivo di ciò è chiaro: diseredare un figlio era un atto grave e sappiamo quanta attenzione gli antichi ponessero nel così detto odierno “diritto di famiglia”. Perciò <sup>3</sup>AMMURAPI richiedeva l'intervento dei giudici affinché i gravi motivi fossero stati ben presenti al giudice in modo da impedire, *de facto*, una “lesione della legittima”. Infine il *CH* §177 stabiliva che «una vedova madre di figli in tenera età non può rimaritarsi senza il consenso dei giudici»<sup>46</sup>. La norma è chiara anche alla luce del suo prosieguo<sup>47</sup>; i figli della vedova vanno tutelati – uso il termine per la prima volta – dall'ordinamento giuridico e quindi dalla società tutta. Il tema della giustizia verso la vedova era molto caro a tutto il Vicino Oriente Antico; numerosi i provvedimenti dei re mesopotamici e dei faraoni in favore delle vedove, che altrimenti si trovavano spesso in situazioni di indebitamento e di indigenza. Gli articoli ora citati del “codice” di <sup>3</sup>AMMURAPI, senza ulteriori commenti, appaiono – a mio parere – di grande interesse ma anche riflesso di problemi che sono attuali fino ad oggi (responsabilità del giudice, giurisdizione volontaria, ecc.).

Le leggi medio-assire introducono la necessità dell'intervento giudiziale per i casi d'assenza prolungata per prigionia. Così il par. 45 della tav. 1, recita: «La moglie di un prigioniero di guerra, che non abbia né suocero né figli, deve attendere per due anni il ritorno del marito. Se non ha nulla per vivere, deve dichiararlo all'autorità; nel caso sia dipendente del palazzo, lavorerà per il palazzo che provvederà al suo sostentamento; (...) se poi suo marito aveva un campo ed una casa, la donna deve fare ugualmente la dichiarazione davanti ai giudici che si rivolgeranno al capo del distretto e agli anziani»<sup>48</sup>.

Come si nota gli “anziani” sono un organo giurisdizionale inferiore rispetto ai giudici. Qui sembra abbozzato lo schema di dichiarazione di “assenza” del marito; in questo caso la donna doveva richiedere l'intervento del “potere giurisdizionale” per poter ottenere da parte del palazzo una forma di assistenza sociale, nel caso in cui ella avesse avuto a disposizione mezzi

<sup>44</sup> *Ibidem*, 52.

<sup>45</sup> *Ibidem*, 74.

<sup>46</sup> SAPORETTI, 76.

<sup>47</sup> *CH* §177: «Sia lei che il secondo marito si devono impegnare, con un documento scritto, ad avere cura dei figli e del patrimonio del primo marito, che non devono vendere. Chi lo acquista deve restituire i beni e perde ogni diritto alla somma versata».

<sup>48</sup> SAPORETTI, 102.

di sostentamento; ma doveva egualmente rendere noto il suo *status* ai giudici anche in caso in cui avesse avuto mezzi di sostentamento. Ciò sta a significare l'intervento dell'autorità in relazione – diremmo oggi – allo stato civile (e tutt'oggi la dichiarazione di assenza o di morte presunta è emanata dal giudice).

In un'altra materia, ritenuta all'epoca di grande importanza quale i pozzi d'acqua e lo sfruttamento delle risorse idriche, fu invocato dalle Leggi medio-assire l'intervento dei giudici, quasi a costituire un embrionale “tribunale delle acque” *ante litteram*. Così tavoletta B, §17 delle *LMA* statuiva: «I proprietari di terreni in cui ci siano pozzi che danno acqua sufficiente devono eseguire i lavori per l'irrigazione ciascuno secondo l'ampiezza del suo terreno. Se qualcuno si rifiuta non ha diritto ad usufruire dell'acqua, che spetta a chi esegue i lavori al suo posto, con l'autorizzazione dei giudici»<sup>49</sup> ed il §18 proseguiva statuendo: «I proprietari di terreni sufficientemente irrigati dall'acqua piovana devono eseguire i lavori per l'irrigazione ciascuno secondo l'ampiezza del suo terreno. Se qualcuno si rifiuta, un altro lo faccia al suo posto, con l'autorizzazione dei giudici (...)»<sup>50</sup>.

I giudici dunque erano utilizzati come “organi” di controllo, quasi una sorta di giurisdizione volontaria; ma ovviamente il distinguo come lo si ha oggi<sup>51</sup> all'epoca non sussisteva.

**§4.** Dalle fonti riportate appare chiaro che il *V.O.A.* conobbe una pratica diffusa dei processi per ottenere soluzioni alle controversie. I caratteri del processo vicino-orientale antico sono improntati più che altro verso una impostazione arbitrale; ma non di meno è possibile scorgere nel processo vicino orientale antico ciò che è il rapporto giuridico fondamentale dato dalle parti e dal giudice (sia esso arbitro o *iudex* vero e proprio)<sup>52</sup>. Dunque nel *VOA* appare sufficientemente chiaro che oltre alla “giurisdizione ordinaria” sia esistita anche una speciale prerogativa regia, cioè il sovrano ha sempre avuto la possibilità – a richiesta di parte o per propria volontà o su istanza del giudice – di avocare a sé la controversia e dare una soluzione definitiva e perciò inappellabile.

Esisteva anche una forma di “appello”, anche se in via embrionale; ciò era attuato mediante il ricorso al sovrano, che diveniva così ultima e suprema istanza. La procedura processuale era abbastanza semplice<sup>53</sup>: attore e convenuto si recavano dinnanzi al giudice, esponevano i fatti, producevano testimonianze e testimoni, si attaccavano e si difendevano ed infine il giudice provvedeva ad emettere verdetto. La sentenza veniva scritta e

<sup>49</sup> *Ibidem*, p. 198.

<sup>50</sup> *Ibidem*.

<sup>51</sup> Cfr. SATTA S. – PUNZI C., *Diritto Processuale Civile*, Padova 2000<sup>13</sup>, 13 ss.; MONTELEONE G., *Compendio di Diritto Processuale Civile*, Padova 2001, 3 ss.

<sup>52</sup> In merito al rapporto giuridico processuale, specie in chiave comparativistica, ved. ARENA A. M., *Lezioni di diritto processuale comparato*, Roma (Pontificia Università Lateranense) 1975, 131.

<sup>53</sup> Nelle tavolette mesopotamiche, si trova spesso scritto “*duppa ana*” o semplicemente “*aššum*”, traducibile all'incirca con il latino “*contra*”; ad es.: «Nišinišu, figlio di Riš-Sin, *aššum* Šamaš-ellatsu, figlio di Itti-Sin-dinim» (JOHNS C.W.H., op. cit., 100). La ragione di tale frequente “intestazione” consentiva allo scriba di sapere immediatamente chi fossero “attore” e “convenuto” in modo da poter archiviare il procedimento giudiziario.

sigillata, cioè “firmata” dal giudice e nel processo prendeva parte anche lo scriba che aveva funzioni di cancelliere. Il procedimento era dunque sia orale che scritto (per es. nel caso di risoluzione del contratto, veniva prodotta come prova la tavoletta o le tavolette del contratto, ed il giudice si atteneva alla lettura di esse). Parallelamente esisteva anche una giurisdizione di rango inferiore, l’assemblea, che aveva più che altro competenza per questioni minori o per la soluzione di controversie improntate allo *ius* consuetudinario. Tutto questo impianto sarà ripreso – anche se con delle significative varianti, come ad esempio nel diritto ebraico<sup>54</sup> – dall’Impero Persiano che imposterà la sua struttura amministrativa, inclusa l’applicazione delle leggi, nel binomio giurisdizionale della satrapia e di quella imperiale<sup>55</sup>.

In sostanza il Vicino Oriente Antico sembra “anticipare” molto di ciò che oggi comunemente è definibile come “*ius processuale*”.

---

<sup>54</sup> Cfr. COHEN A., *Il Talmud*, Roma-Bari 2000, 355-374. Al riguardo occorre sottolineare che nel mondo ebraico è dato notare un maggior distinguo tra “*ius civile*” e “*ius pœnale*”.

<sup>55</sup> Cfr. BUCCI O., *Giustizia e legge in diritto persiano antico*, in *Apollinaris* XLV (1972), 157-172.